

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

(del 14 dicembre 1997)

PREAMBOLO

Il popolo ticinese

- allo scopo di garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà fondamentali e della giustizia sociale;
- convinto che questi ideali si realizzano in una comunità democratica di cittadini che ricercano il bene comune;
- fedele al compito storico di interpretare la cultura italiana nella Confederazione elvetica;
- cosciente che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un'attività umana sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell'uomo e dell'universo;

si dà la seguente COSTITUZIONE

TITOLO I Natura e scopo del Cantone

Cantone Ticino

Art. 1 ¹Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.

²Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale.

Sovranità

Art. 2 ¹La sovranità del Cantone risiede nell'universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.

²Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.

Stemma

Art. 3 Lo stemma del Cantone è il seguente:



“Partito di rosso e di azzurro”

Scopo

Art. 4¹ ¹Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali.

²Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.

³Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini.

Capitale

Art. 5 La capitale del Cantone è Bellinzona ove hanno sede il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

TITOLO II Diritti fondamentali e doveri

Tutela della dignità umana

Art. 6 ¹Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev'essere protetto.

¹ Modifica dell'art. 4 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 5.6.2011: voti favorevoli 40'027, voti contrari 13'386 - BU 2011, 345.

²La dignità umana è inviolabile.

³La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.

Uguaglianza

Art. 7 ¹Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.

²Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.

³Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.

⁴Nella Costituzione, nelle leggi e nell'attività dello Stato le parole che si riferiscono all'uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.

Diritti individuali

Art. 8 ¹Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.

²Sono in particolare garantiti:

- a) la libertà personale, l'integrità fisica e morale;
- b) la libertà di coscienza e di religione;
- c) la libertà d'opinione, di informazione e di stampa;
- d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;
- e) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;
- f) il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione;
- g) la libertà di domicilio;
- h) la proprietà;
- i) l'attività economica nei limiti dell'interesse generale;
- l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole;
- m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.

³I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.

⁴Nell'espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.

Inviolabilità della libertà personale

Art. 9 ¹La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili.

²Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

³Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un'accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.

Protezione giuridica

Art. 10 ¹Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d'eccezione sono vietati.

²Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile.

³Ognuno ha il diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

⁴Il Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale.

Cittadinanza

Art. 11 ¹La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge.

²L'acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.

Doveri

Art. 12 Ognuno è tenuto ad adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi, a rispettare i diritti degli altri e a salvaguardare il diritto all'autodeterminazione delle generazioni future.

Diritti e obiettivi sociali

Diritti sociali

Art. 13 ¹Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

²Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.

Obiettivi sociali

Art. 14 ¹Il Cantone provvede affinché:

- a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
- b) ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
- c) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
- d) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;
- e) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
- f) ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
- g) sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
- h) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
- i) l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.

²Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica.

TITOLO IV Organismi sociali

Compiti pubblici

Art. 15 ¹I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

²Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.

Comune

1. garanzia

1.1 autonomia

1.2 autonomia residua

Art. 16 ¹Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita.

²Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.

³A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone.

2. organizzazione

Art. 17 ¹Il Comune ha quali organi l'Assemblea comunale e il Municipio; può istituire il Consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge.

²L'Assemblea comunale è costituita dagli aventi diritto di voto in materia comunale.

³Il Municipio è l'organo che amministra e rappresenta il Comune.

⁴Il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale.

3. elezione

Art. 18 ¹I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale.

²Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede.

Collaborazione intercomunale e consorzio di Comuni

Art. 19 ¹Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata.

²Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

³Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l'esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.

Fusione e divisione di Comuni

Art. 20² ¹I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.

²Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.

³Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge.

⁴Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

Distretti

Art. 21 ¹Il Cantone è diviso in otto distretti: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

²La legge ne determina l'estensione e i compiti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del decentramento amministrativo e giudiziario.

Patriziato

Art. 22 ¹Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge.

²Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l'utilizzazione razionale dei beni patriziali nell'interesse comune.

Vigilanza

Art. 23 I Comuni, i consorzi di Comuni, i Patriziati e gli altri enti di diritto pubblico soggiacciono alla vigilanza del Cantone. La legge ne disciplina le modalità ed i limiti.

Comunità religiose

Art. 24 ¹La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.

²La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Partiti

Art. 25 Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività.

Sindacati e organizzazioni economiche e professionali

Art. 26 Il Cantone riconosce la funzione sociale dei sindacati e delle organizzazioni economiche e professionali e ne favorisce l'attività.

TITOLO V Diritti e doveri politici

Diritti politici

1. organizzazione ed esercizio

Art. 27 ¹Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.

²È escluso dai diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.

2. diritto di voto

Art. 28³ ¹Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.

²Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

³Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge.

² Modifica dell'art. 20 cpv. 1, 3 e 4 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 56'691, voti contrari 18'688 - BU 2005, 363.

³ Modifica dell'art. 28 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 7 marzo 2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772 - BU 2011, 93.

3. eleggibilità

Art. 29 ¹È eleggibile a membro di un'autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.

²È eleggibile a membro di un'autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.

³I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.

⁴La legge stabilisce entro quali termini l'eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.

4. ticinesi all'estero

Art. 30 Il ticinese all'estero acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti. La legge ne disciplina l'esercizio.

Segretezza

Art. 31 ¹Il segreto del voto è inviolabile.

²La legge provvede a impedire il controllo per garantire la libertà del cittadino.

Dovere di votare

Art. 32 La partecipazione alle votazioni e alle elezioni è un dovere civico.

Dovere di accettare la carica

Art. 33 ¹Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha il dovere di accettarla.

²La legge può rendere obbligatoria l'accettazione.

Informazione e agevolazione del voto

Art. 34 ¹Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.

²L'esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.

TITOLO VI

Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca⁴

Elezioni popolari

Art. 35 ¹Sono eletti dal popolo in un unico circondario costituito dall'intero Cantone:

- a) la Costituente;
- b) il Gran Consiglio;
- c) il Consiglio di Stato;
- d) i deputati al Consiglio degli Stati;
- e) i deputati al Consiglio nazionale.

²Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione.

³Sono eletti dal popolo nel Comune:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) il Sindaco.

Elezioni di competenza del Gran Consiglio

Art. 36⁵ ¹Sono eletti dal Gran Consiglio:

- a) i giudici del Tribunale d'appello;
- b) il Presidente dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto e i Giudici dell'istruzione e dell'arresto;
- c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici;
- d) i Pretori;
- e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni;
- f) il Magistrato dei minorenni;
- g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura;
- h) i giurati cantonali.

²Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l'elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.

⁴ Modifica del sottotitolo approvata con votazione popolare del 7 marzo 2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772 - BU 2011, 93.

⁵ Modifica dell'art. 36 cpv. 1 lett. h) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'745, voti contrari 14'775 - BU 2005, 363.

Iniziativa popolare legislativa

1. principio

Art. 37 1Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

2Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l'accettazione, l'elaborazione, la modificazione o l'abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.

3La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

2. ricevibilità

Art. 38 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

3. forma della domanda

Art. 39 1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.

2Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.

3Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l'iniziativa può essere ritirata.

4. procedura per il voto

Art. 40 Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

Iniziativa legislativa dei Comuni

Art. 41 1Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

2Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all'iniziativa popolare.

Referendum facoltativo

Art. 42 Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;

b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a

fr.	1 000 000.--	o una spesa annua superiore a
fr.	250 000.--	per almeno quattro anni;

c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

Clausola d'urgenza

Art. 43 1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

2L'atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Revoca del Consiglio di Stato

Art. 44 1Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.

2La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall'elezione integrale.

3La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.

Revoca del Municipio

Art. 44a⁶ 1I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

²La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno della legislatura.

³La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l'adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale.

Norme di applicazione

Art. 45⁷ La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

Votazione

Art. 46⁸ 1Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

²La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

³La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.

TITOLO VII

Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi

Relazioni con la Confederazione e i Cantoni

Art. 47 1Il Cantone partecipa con impegno solidale alla realizzazione degli interessi comuni della Confederazione e dei Cantoni.

²A questo fine il Consiglio di Stato cura le relazioni con i deputati ticinesi alle Camere federali.

Deputati al Consiglio degli Stati

Art. 48 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno.

Cooperazione transfrontaliera

Art. 49 Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.

Mandato alle autorità

Art. 50 Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l'identità, l'autonomia, gli obiettivi sociali e l'interesse economico del Cantone.

TITOLO VIII

Autorità

A. Norme comuni

Separazione dei poteri

Art. 51 L'autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l'Esecutivo, il Giudiziario.

Elezioni

Art. 52 L'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

Organizzazione

⁶ Introduzione dell'art. 44a approvata con votazione popolare del 7 marzo 2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772 - BU 2011, 93.

⁷ Modifica dell'art. 45 approvata con votazione popolare del 7 marzo 2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772 - BU 2011, 93.

⁸ Introduzione dell'art. 46 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 7 marzo 2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772 - BU 2011, 93.

Art. 53 La legge regola l'organizzazione dei tre poteri e i rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.

Incompatibilità

Art. 54 ¹Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario cantonale o federale.⁹

²I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

³La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.

⁴La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.

Esclusione e ricusa

Art. 55 ¹Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l'indipendenza o l'imparzialità sia compromessa.

²La legge regola i motivi di esclusione e di ricusa.

Informazione

Art. 56 Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti.

B. Potere legislativo

Gran Consiglio

Art. 57 ¹Il Gran Consiglio di novanta membri è l'autorità legislativa del Cantone.

²Esso esercita l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

Elezione

Art. 58 ¹Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale.

²La legge ne disciplina le modalità.

Competenze

Art. 59¹⁰ ¹Il Gran Consiglio:

- a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
- b) verifica i poteri dei suoi membri;
- c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
- d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
- e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l'attuazione;
- f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;
- g) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;
- h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell'esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;
- i) autorizza o ratifica l'alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato;
- l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
- m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
- n) destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;
- o) esercita il diritto di amnistia e di grazia;
- p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
- q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;

⁹ Cpv. modificato dalla L 23.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 487.

¹⁰ Modifica dell'art. 59 cpv. 1 lett. r) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 58'456, voti contrari 15'731 - BU 2005, 363.

r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.

Sedute

Art. 60 1Il Gran Consiglio è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla data dell'elezione.

2Il presidente convoca il Gran Consiglio quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno trenta deputati.

Presidenza

Art. 61 Il Gran Consiglio nomina nel mese di maggio il presidente, che sta in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

Deliberazioni

Art. 62 1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

2Per decidere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Pubblicità

Art. 63 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

Seconda deliberazione

Art. 64 1Se il Consiglio di Stato non ha dato l'adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione.

2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi.

C. Potere esecutivo

Consiglio di Stato

Art. 65 1Il Consiglio di Stato di cinque membri è l'autorità governativa ed esecutiva del Cantone.

2Esso dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

Elezione

Art. 66 1Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale.

2La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno.

3Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.

4I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:

a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;

b) che l'operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.

5La legge regola le modalità dell'elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo, in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita.

Ineleggibilità

Art. 67 Sono ineleggibili i cittadini condannati alla pena di reclusione o di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Sedute

Art. 68 Le sedute del Consiglio di Stato non sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Organizzazione

Art. 69 1Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili.

²Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.

³I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.

⁴Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l'attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

⁵La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

Competenze

Art. 70 Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:

- a) pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;
- b) cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
- c) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;
- d) dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
- e) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;
- f) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge;
- g) assicura l'ordine pubblico;
- h) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;
- i) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

Attività legislativa

Art. 71 ¹Il Consiglio di Stato ha l'iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo.

²Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni.

³È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del Gran Consiglio.

Presenza in Gran Consiglio

Art. 72 Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio.

D. Potere giudiziario

Tribunali

Art. 73 ¹I tribunali esercitano il potere giudiziario.

²Essi decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.

Giurisdizione

Art. 74 I tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.

Tribunali civili

Art. 75 ¹La giurisdizione civile è esercitata:

- a) dai Giudici di pace;
- b) dai Pretori;
- c) dal Tribunale d'appello.

²Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere attribuite ad altri tribunali.

Tribunali penali

Art. 76 ¹La giurisdizione penale è esercitata:

- a) dal Tribunale penale di prima istanza;
- b) dal Tribunale penale di seconda istanza;
- c) dal Magistrato dei minorenni.

²La legge disciplina la partecipazione dei giurati.

³La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.

Tribunali amministrativi

Art. 77 ¹La giurisdizione amministrativa è esercitata:

- a) dal Tribunale amministrativo;
- b) dal Tribunale delle assicurazioni;
- c) dal Tribunale fiscale;
- d) dal Tribunale delle espropriazioni;
- e) ...¹¹

²Le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.

³La legge stabilisce l'autorità che decide i conflitti di competenza in materia di diritto amministrativo.

Inchieste giudiziarie e pubblica accusa

Art. 78 La legge affida a magistrati il compito di esperire l'inchiesta giudiziaria e di rappresentare la pubblica accusa.

Consiglio della magistratura

Art. 79 ¹La vigilanza sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce al Gran Consiglio.

²Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall'assemblea dei magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Organizzazione e requisiti

Art. 80 La legge stabilisce l'organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l'età massima per i magistrati.

Periodo di nomina ed elezione

Art. 81¹² ¹Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni.

²I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi.

³La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio.

TITOLO IX Revisione della Costituzione

Principio

Art. 82 ¹La Costituzione può essere modificata in ogni tempo totalmente o parzialmente.

²Il progetto di riforma parziale può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

³Ogni revisione della Costituzione deve essere approvata in votazione popolare.

Revisione totale:

1. Proposta

Art. 83 ¹La revisione totale della Costituzione può essere proposta:

- a) dal Consiglio di Stato;
- b) dal Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri;
- c) da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto.

²La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

2. Procedura

Art. 84¹³ ¹Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto di voto devono preliminarmente decidere, in un'unica votazione, se vogliono la revisione totale e se il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente.

¹¹ Abrogazione della lett. e) dell'art. 77 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'767, voti contrari 14'452; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 215.

¹² Modifica dell'art. 81 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 42'139, voti contrari 33'912 in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 365.

²L'iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.

³La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.

⁴Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale.

Revisione parziale

1. per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio

2. per iniziativa del popolo

Art. 85 ¹La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale.

²La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge.

³La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni.

⁴La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

3. Ricevibilità

Art. 86 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

4. Forma della iniziativa popolare

Art. 87 ¹La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.

²Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia.

³Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia.

⁴L'iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata.

5. Procedura con controprogetto

Art. 88 Se all'iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

Termini

Art. 89¹⁴ ¹Nel caso di revisione totale, l'autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare.

²Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

Votazione

Art. 90 ¹La votazione preliminare sull'iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

²Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.

³La votazione sull'iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

TITOLO X

¹³ Modifica dell'art. 84 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'151, voti contrari 14'847 - BU 2005, 363.

¹⁴ Modifica dell'art. 89 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'453, voti contrari 14'419 - BU 2005, 363.

Norme transitorie e finali

Entrata in vigore

Art. 91 ¹La Costituzione entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione del popolo.

²Da questa data la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, è abrogata.

Validità del diritto attuale

Art. 92 ¹Il diritto in vigore mantiene la propria validità. Le norme materialmente contrarie alla Costituzione decadono.

²Le norme adottate secondo una procedura non più prevista dalla Costituzione rimangono in vigore. La loro modificazione soggiace alla nuova procedura.

Nuovo diritto

Art. 93 ¹L'adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore.

²Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.

Iniziative popolari e referendum facoltativi

Art. 94 Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell'entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.

Autorità e magistrati

Art. 95¹⁵ Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.

Approvata con votazione popolare cantonale del 14.12.1997: voti favorevoli 40'455, voti contrari 10'984.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1998.

Pubblicata nel BU **1997**, 575.

¹⁵ Entrata in vigore: 1° gennaio 1998 - BU 1997, 575